Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Giovedì, 24 maggio | Numero 121

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1136.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 1016, che approva la convenzione stipulata con la Società Photogen di Amsterdam per l'acquisto della maggioranza delle azioni della Società Raffinerie Olii Minerali di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di acquistare dalla Nederlandsche Petroleum Maatschappij « Photogen » di Amsterdam, azioni della Società anonima Raffinerie di Olii Minerali di Fiume;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata addì 19 aprile 1923, fra il Ministro delle finanze ed il signor Oscar Von Szirmai nella qualità di mandatario munito di pieni poteri della Nederlandsche Petroleum Maatschappij « Photogen » di Amsterdam.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e

sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Convenzione di cui all'art. 1 del R. D. 29 aprile 1923.

N. 22 del repertorio.

REGNANDO VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventitre il giorno diciannove del mese di aprile in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze, e precisamente nel Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato per le finanze, innanzi a me cav. dott. Umberto Pipi one, residente in Roma, primo segretario presso il Ministero delle finanze, delegato a ricevere il presente contratto in forma pubblica amministrativa a termini dell'art. 104 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074, come d'autorizzazione avuta con decreto Ministeriale 17 aprile 1923 (allegato *A*), sono convenuti:

S. E. l'on. avv. Pietro Lissia fu Michele, nato a Calangianus (Sassari) e domiciliato a Roma, sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze, in rappresentanza di S. E. il Ministro delle finanze del Regno d'Italia on. prof. Alberto De Stefani, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto come da decreto Ministeriale del 17 aprile 1923 (allegato *B*);

ed il sig. Oscarre Von Szirmai fu Salomone, nato a Vienna e domiciliato a Budapest, industriale, nella qualità di mandatario munito di pieni poteri della Nederlandsche Petroleum Matschappij « Photogen » di Amsterdam (che sarà nel seguito chiamata « Photogen ») come da lettera procura in data 7 aprile 1923 certificata nelle firme da M. Van Riel, notaio di Amsterdam e I. A. C. P. Van Beek, supplente temporaneo di S. K. D. M. Van Lier, notaio di residenza a la Haye, in data 7 ed 11 aprile 1923, legalizzata dall'autorità consolare d'Italia e dal Ministero degli affari esteri (alleg. *C*), il quale dichiara di conoscere la lingua italiana.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere tra di loro legati da vincoli di parentela ed avendo i requisiti voluti dalla legge rinunziano esplicitamente e meco d'accordo alla assistenza dei testimoni.

Essi premettono quanto appresso: che la « Photogen » è proprietaria di numero trentasettemilacinquecento (37.500) azioni di lire quattrocento (L. 400) cadauna della « Raffineria di Olii Minerali Società Anonima » con sede in Fiume costituenti la totalità del capitale sociale; che detta Società ha con deliberazione dell'assemblea generale straordinaria del 7 aprile 1923, registrata dal tribunale civile e penale di Fiume quale giudizio del registro mercantile il 10 aprile 1923 al N. Ct. 653/7 1923, deliberato il trasferimento della sede sociale a Roma, in vista dell'opera che essa dovrà principalmente svolgere in Italia.

che la « Photogen » ha proposto ed il Ministero delle finanze ha accettato la vendita di numero diciottomilasettecentocinquantuno (N. 18.751) di dette azioni; volendo ora far risultare da regolare contratto i patti tutti della vendita, hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La « Photogen » vende al Ministero delle finanze, che le acquista, numero diciottomilasettecentocinquantuno (n. 18.751) azioni del valore nominale di lire quattrocento (L. 400) cadauna della Società Anonima Raffineria di olii minerali di Fiume, con diritto a dividendo dal 1° maggio 1923 per il prezzo complessivo di lire it. ottomilionitrecentomilaquattrocentoquarantatre (L. it. 8.300.443).

Art. 2.

Il pagamento del prezzo delle azioni da parte del Ministero delle finanze sarà effettuato non appena l'assemblea generale straordinaria abbia preso le deliberazioni di cui all'articolo seguente, e contro consegna dei certificati provvisori rappresentanti le 18.751 azioni mediante rimessa a Parigi per conto della Nederlandsche Petroleum Maatschappij « Photogen » Amsterdam, a favore della Amstelbank in Amsterdam, della somma di lire it. seimilionitrecentomilaquattrocentoquarantatre (L. it. 6.300.443).

Le residue lire it. duemilioni (L. it. 2.000.000) saranno dal Ministero delle finanze versate in un conto corrente al nome della « Photogen », presso la filiale della Banca d'Italia in Fiume, e vincolata a garanzia degli obblighi assunti dalla « Photogen » medesima col presente contratto.

Non appena risulti, con deliberazione del Ministero delle finanze su proposta dei rappresentanti dello Stato nel Consiglio di amministrazione della Società anonima raffineria di olii minerali di Fiume, l'adempimento di detti obblighi, la somma suindicata di lire it. 2.000.000 sarà svincolata e versata alla Photogen insieme agli interessi maturati sul conto corrente.

Qualora la Photogen dia la garanzia di un solido Istituto Bancario, scelto di comune accordo tra le parti, non si effettuerà il vincolo delle suddette lire it. 2.000.000 ed esse verranno versate alla Photogen medesima insieme alle lire 6.300.443.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla firma della presente convenzione sarà tenuta a Roma un'assemblea generale straordinaria della Società anonima raffineria di olii minerali di Fiume, la quale delibererà:

a) sulle modificazioni da introdursi nello statuto sociale per metterlo in armonia con la legge italiana;

b) sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, garantendo sin d'ora la « Photogen » che gli attuali amministratori si presenteranno dimissionari a detta assemblea.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto di 15 membri, di cui 8 (otto) saranno nominati dal Ministero delle finanze, che designerà anche il presidente, e 7 (sette) dalla « Photogen », che designerà il vice presidente.

Il Comitato esecutivo sarà composto di 5 membri, di cui 3 (tre) nominati dal Ministero delle finanze, e 2 (due) dalla « Photogen ».

L'amministrazione della Società spetterà a due amministratori delegati che agiranno congiuntamente, e nominati l'uno dal Ministero delle finanze e l'altro dalla « Photogen »; in caso di disaccordo tra di loro deciderà il Comitato esecutivo;

c) sulla nomina del Collegio sindacale, che sarà composto di 5 sindaci effettivi, di cui 3 (tre) nominati dallo Stato e 2 (due) dalla « Photogen » e di due sindaci supplenti, nominati uno da ciascuna delle parti contraenti.

La Photogen depositerà in tempo utile per l'intervento della assemblea i certificati provvisori per n. 18.751 azioni, intestandoli al nome delle persone che saranno designate dal Ministero delle finanze.

Le parti si obbligano a dare il loro voto nell'assemblea per le nomine delle persone rispettivamente designate come sopra alle cariche suindicate.

Art. 4.

La Società sarà amministrata con criterii esclusivamente commerciali e industriali.

Entro 30 giorni da oggi, il Ministero delle finanze indicherà gli impiegati della raffineria, che esso proporrà non siano mantenuti in servizio ed il Consiglio di amministrazione, non appena insediato, procederà al licenziamento, tenendo presente la necessità di assicurare la continuità dell'azienda con impiegati capaci ed esperti. La liquidazione e corresponsione delle somme comunque dovute alle persone che saranno così licenziate saranno a carico della «Photogen».

Per gli impiegati invece che rimarranno in servizio e sono iscritti al fondo pensione degli impiegati, maestranze ed inservienti della Mineralol-Raffinerie-Aktien-Gesellschaft di Budapest, il diritto di pensione spettante loro fino al 30 aprile 1923 verrà stabilito matematicamente ed il relativo importo verrà versato dalla «Photogen» a favore del fondo pensioni da erigersi dalla Società anonima Raffineria di olii minerali di Fiume.

Art. 5.

La «Photogen» è disposta a prestare alla Società anonima Raffineria di olii minerali di Fiume tutto il suo aiuto tecnico e commerciale e ad ottemperare alle relative richieste della Raffineria in quanto ciò le sarà possibile.

Quale compenso di tale concorso verrà corrisposta dalla raffineria alla Photogen una somma annuale che verrà determinata anno per anno dal Consiglio di amministrazione della raffineria medesima in sede di bilancio e verrà considerata come spesa ordinaria di amministrazione.

Tale compenso sarà corrisposto soltanto quando gli utili netti della raffineria raggiungano almeno il 5% del capitale nominale e verrà contenuto tra un minimo di lire it. sessantamila (L. it. 60.000) ed un massimo di lire centocinquantamila (L. 150.000) per anno durante il periodo dei cinque esercizi correnti dal 1° maggio 1923 al 30 aprile 1928.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze prenderà gli opportuni accordi con lo Stato di Fiume per evitare la doppia tassazione del reddito dell'azienda.

Art. 7.

La «Photogen» garantisce che nessun onere potrà gravare sulla Società anonima raffineria di olii minerali di Fiume in dipendenza della gestione anteriore al 30 aprile 1923, restando convenuto fra le parti che la nuova gestione, a decorrere dal 1° maggio 1923, debba trovare il patrimonio sociale libero da ogni passività, peso e vincolo, così come se la gestione si iniziasse a quella data, e restando ogni eventuale differenza attiva o passiva, anche se non ancora scaduta o liquidata alla data del 30 aprile 1923 e anche se non ancora nota a tale data, a profitto o a perdita della «Photogen».

E così nel bilancio di apertura al 1° maggio 1923 contro il patrimonio sociale, costituito dai terreni, stabili, serbatoi, macchinari, impianti di Udine e di Nabresina, utensili di lavoro, mobili ed arredi, che risultano dall'elenco trasmesso dalla Raffineria al gr. uff. Camerana, non dovrà esservi al passivo che il capitale sociale di lire quindici milioni (L. 15.000.000) escluso qualsiasi altro debito che dovrà essere assunto dalla Photogen restando la nuova gestione obbligata soltanto ad assumere la parte proporzionale di premi di assicurazione, tasse portuali, rate d'imposte, fitti o simili riguardanti il periodo posteriore al 1° maggio 1923.

Resta anche a carico della nuova gestione la tassa di registro pagata per l'aumento di capitale da L. 5.000.000 a 15.000.000.

Art. 8.

Le parti contraenti si riserbano di prendere nell'ultima decade di aprile opportuni accordi per l'acquisto dei depositi d'imballaggi e materiali di fabbricazione, e per la determinazione del relativo prezzo che sarà per i 18751/37500 versato alla Photogen entro 15 giorni dalla conclusione dell'acquisto.

I vagoni cisterna che sono di proprietà della Società anonima Raffinerie di Olii minerali di Fiume e non sono stati sequestrati come bottino di guerra sono valutati al prezzo di lire sedicimila (L. 16.000) cadauno ed il Ministero delle finanze verserà alla Photogen entro 15 giorni da oggi i 18751/37500 di detto prezzo.

Anche detti pagamenti saranno fatti a Parigi analogamente a quelli previsti all'art. 2.

Art. 9.

Il Governo italiano consegnerà in libera proprietà e gratuitamente alla Società anonima Raffineria di Olii minerali di Fiume, tutti i vagoni cisterna, che sono proprietà delle diverse Società del gruppo «Photogen» e che dall'Italia vennero sequestrati, compresi quelli dichiarati bottino di guerra.

Tali vagoni cisterna entreranno a far parte del patrimonio che resterà alla Società predetta posteriormente al 1° maggio 1923.

Le Società del gruppo «Photogen» sono le seguenti:

Raffineria di Olii minerali S. A., Fiume.

Mineralol, Raffinerie, Aktien, Gesellschaft, Budapest.

Budapester Mineralol fabriks A. G., Budapest.

Photogen Transport A. G. Budapest.

Photogen Rafineria de Petrol, Brasov.

A. G. Nafta, Lemberg.

Petrolgesellscaft, Wisniewski, Drohobycz (Galizia).

«Odra Mineralol industrie A. G.» Bohumin (Ceco Slovacchia).

Le stazioni di deposito di questi vagoni-cisterna sono le seguenti: Fiume, Budapest, Brassò, Oderberg, Kèsmàark, Kandersin, Drohebycz.

Il Governo italiano interporrà i suoi buoni uffici presso gli Stati successori dell'ex Monarchia autro-ungarica per ottenere la restituzione dei vagoni cisterna delle suindicate Società del Gruppo Photogen sequestrati dai menzionati Stati.

Art. 10

Le tasse dovute eventualmente sull'acquisto delle azioni da parte dello Stato saranno a carico di quest'ultimo.

Tutte le altre eventuali spese e tasse inerenti al presente atto saranno a carico di entrambe le parti contraenti metà per ciascuno.

Art. 11.

La presente convenzione andrà in vigore nel giorno stesso in cui verrà emanato il Regio decreto-legge che l'approva.

Art. 12.

Agli effetti del presente contratto il signor Oscarre von Szirmai dichiara di eleggere domicilio a Roma presso l'avvocato Gino Luzzatti, via Umiltà n. 79.

Il presente contratto, scritto da persone di mia fiducia, consta di quattro fogli di carta, di cui sono state riempite facciate undici compresa la presente e di esso atto ed alligati ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai qui convenuti, i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà con me funzionario rogante si sottoscrivono.

Pietro Lissia fu Michele.
Oscar V. Szirmai.
dott. Umberto Pipitone f. rogante.

Copia conforme all'originale in atti, firmata nei fogli intermedi, che si rilascia per la superiore approvazione.

Roma, 20 aprile 1923.

Il funzionario delegato ai contratti.
Umberto Pipitone.

Allegato A.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 11 della legge e 101 del regolamento per la contabilità generale dello Stato:

Determina:

Il signor cav. dott. Umberto Pipitone, primo segretario presso il Ministero delle finanze, è delegato a ricevere il contratto che in data odierna sarà stipulato tra l'Amministrazione finanziaria e la Società Nederlandsche Petroleum Maatschappiy « Photogen » di Amsterdam.

Roma, 17 aprile 1923.

De Stefani.

Allegato B.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 102 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Delega

S. E. l'avv. Pietro Lissia, sottosegretario di Stato alle finanze, a rappresentarlo ed a firmare, in sua vece, la convenzione con la quale il Ministero delle finanze acquista dalla « Nederlandsche Petroleum Maat Maatschappij « Photogen », di Amsterdam, numero 18.751 azioni da L. 400 cadauna, della Raffineria di Olii minerali Società anonima, con sede in Fiume, per il prezzo complessivo di lire italiane 8.300.413.

Roma, 17 aprile 1923.

Il Ministro
De Stefani.

Allegato C.

N. V. Nederlandsche Petroleum Maatschappij
« PHOTOGEN »

Amsterdam, le 7 avril 1923
Heerengracht 274

Procuration

La soussignée N. V. Nederlandsche Petroleum Maatschappij « Photogen » d'Amsterdam, comme propriétaire de toutes les actions formant le capital social de la Raffineria di Olii Minerali S. A. de Fiume, donne, par la présente procuration, plein pouvoir a M. Oscar de Szirmai, membre du Conseil d'administration (Raad van Beheer) de la soussignée Société, de faire en son nom des arrangements obbligatoirs concernant la vente et fourniture effective d'actions, respectivement d'actions provisoires (scrips) de la Raffineria di Olii Minerali S. A. de Fiume, d'en encaisser la contrevaleur convenue et d'en donner recu au nom de la soussignée Societé.

N. V. Nederlandsche Petroleum Maatschappij
« Photogen »
Brüchen Fock
J. Ballay.

Vu pour légalisation la signature de Monsieur Joseph Ballay, fondé de pouvoir de la Société Anonyme Nederlandsche Petroleum Maatschappij « Photogen » établie à Amsterdam.

Amsterdam le 7 avril 1923.

H. Van. Riel, Notaire.

Je soussigné Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidat au notariat, résidant à la Haye, suppleant temporairement M. Sigismund Karel Dorotheus Maarits van Lier, Notaire de résidence à la Haye, certifie véritable la signature apposée ci-dessus, de M. Henri Johan von Brucken Fock, membre du Conseil d'administration (Raad van Beheer) de la Société anonyme Nederlandsche Petroleum Maatschappij « Photogen » établie à Amsterdam.

La Haye, le 11 avril 1923.

J. A. C. P. van Beek.

Visto per la legalizzazione della firma del signor dott. J. A. C. P. van Beek

L'Aia, 11 aprile 1923.

L'Agente consolare d'Italia
Wolterbeck Muller.

MINISTERO DEGLI ESTERI

Si attesta l'autenticità della firma del signor Wolterbeck Muller.

Roma, 19 aprile 1923.

D'Ordine del Ministro
(firma illegibile).

Regio decreto 8 aprile 1923, n. 981, che estende tutte le disposizioni di legge sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano ad alcuni fondi compresi nel territorio del comune di Frascati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le domande: 15 dicembre 1921, del signor Botti Alessandro fu Antonio; 26 marzo 1922, del presidente dell'Università dell'Arte agraria di Frascati; 2 aprile 1922 del signor Virginio Marchetti, nell'interesse e per conto degli eredi di Marco Senni e 2 aprile 1922 del signor Carletti Alessandro fu Salvatore;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, portante provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Udito il parere del Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura (Sezione Colonizzazione);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, sono estese ai seguenti terreni, siti nel territorio del comune di Frascati.

1. Fondo denominato « Selvotta » intestato in catasto a Botti Alessandro fu Antonio e distinto coi numeri particellari: 5200, 3100, 3084, 3099, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3065, 3066, 3067, 3068, dal 3070 al 3081, 3101, 3082, 3102, 3083, 3103, 3104, 3139, 3105, 3140, 3106, 3141, 3107, 3142, 3108, 3143, 3109, 3144, 3110, 3145, 3111, 3146, 3112, 3147, 3113, 3148, 3149, 3172, 3205, 3173, 3204, 3174, 3203, 3175, 3202, 3176, 3201, 3177, 3200, 3178, 3199, 3179, 3198, 3180, 3197, 3114, 3064, 3069 della sezione II del catasto rustico del predetto comune di Frascati, per una superficie di tavole censuarie 114,57, pari ad ettari 11, are 45 e centiare 70.

2. Fondi denominati Quarto delle Grotte di S. Maria, Quarto di S. Muracciosa, Vermicino, Casa di Maria,

Colle Fumone e Grotte della Stua, intestati in catasto alla Ditta Università dell'Arte Agraria di Frascati e distinti coi numeri particellari: 20, 21, 22, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 63, 64, 65/1 R, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70 R, 79, 463, 445, 1167, 440, 444, 430 B, 437 B, 439 B, 429, 1008 B, 4270, 4251, 4271, 1011, 4250 A, 4269 A, 4274, 4252, 1130 R, 1131 R. della sezione II del catasto rustico del comune di Frascati, per una superficie di tavole censuarie 1207,17, pari ad ettari 120, are 71 e centiare 70.

3. Tenuta SS. Apostoli, intestata in catasto alla Ditta « Opera nazionale per i combattenti di Frascati » e distinta coi numeri particellari 1, 2, 3, 4, 5, della sezione III del catasto rustico del comune di Frascati, per una superficie di tavole censuarie 1019,95, pari ad ettari 101, are 99 e centiare 50.

4. Fondi denominati: Marchese, Selvotta, Grotte Portella e Colle Fumone, intestati in catasto ai signori Sanni contessa Carolina, per metà; e Marchetti Virginia, Luigi, Maria e Maria Antonietta di Virginio proprietari dell'altra metà e distinti coi numeri particellari: dal 364 al 380, 381/1, 381/2, dal 382 al 391, 414, 415, 425, 426, 428, 1223, 1224, 1225, della sezione II del catasto rustico del comune di Frascati, per una superficie di tavole censuarie 660,66, pari ad ettari 66, are 6 e centiare 60.

5. Fondi denominati Colle Fumone, Selvetta, Grotte Piattella e Casa Amara, intestati in catasto al signor Carletti Pubblio-Alessandro fu Salvatore e distinti coi numeri particellari 427, 4778, 4805, 4727, 4777, 424, 436, 430 A, 4817, 4828, 4818, 4821, 4831, 4841, della sezione II del catasto rustico del comune di Frascati per una superficie di tavole censuarie 110,35, pari ad ettari 11, are 3 e centiare 50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1056, che modifica l'art. 34 del regolamento 26 gennaio 1905, n. 65, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re è autorizzato a riordinare il sistema tributario;

Veduta la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) sul riordinamento dell'imposta fondiaria ed il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, col quale fu disposta la revisione generale degli estimi catastali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 34 del regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65, è aggiunto il seguente capoverso:

Nel caso che i Consigli comunali o provinciali siano disciolti, e l'Ufficio generale del catasto ritenga urgente di procedere alle dette nomine, vi provvedono del pari il prefetto o il Ministro delle finanze, sentito rispettivamente il commissario straordinario o la Commissione straordinaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 1° marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Raddusa (Catania)

SIRE!

Un'inchiesta recentemente eseguita ha posto in luce le deplorevoli condizioni alle quali è stata condotta l'Amministrazione comunale di Raddusa dal malgoverno della rappresentanza elettiva. Le condizioni finanziarie del Comune sono gravissime anche per la mancata realizzazione delle entrate previste in bilancio, che ha determinato un fortissimo disavanzo, di cui riesce assai difficile il preciso accertamento per l'omessa compilazione dei conti e per la mancanza di regolari scritture contabili.

L'ufficio comunale è in stato di deplorevole disordine. Il servizio di tesoreria funziona irregolarmente, con abuso di pagamenti in base a buoni provvisori; la ripartizione del carico tributario è sperequata; la riscossione del dazio e della tassa di macellazione è gestita irregolarmente in economia a mezzo della guardia daziaria, e sui relativi proventi vengono effettuati pagamenti mediante buoni provvisori che il tesoriere ha rifiutato di accettare; molti lavori sono stati eseguiti in economia o a trattativa privata senza alcuna autorizzazione. I servizi pubblici sono trasandati; inidonei i locali scolastici; abbandonata la nettezza urbana; in condizioni indecenti il cimitero, scarsa e costosa l'illuminazione, tenuta in economia; deficiente ed in cattive condizioni l'acquedotto; trascurati i servizi annonari.

Causa non ultima di così anormale stato di cose, che lo stesso capo dell'Amministrazione ha dovuto riconoscere esatto, nelle sue deduzioni, è costituita da insanabili dissensi sorti fra gli amministratori, che hanno paralizzata l'attività del Consiglio e della Giunta municipale, impedendone le adunanze e favorendo l'adozione di provvedimenti frammentari ed arbitrari ad iniziativa personale dei singoli amministratori.

Intanto i disordini amministrativi e i dissensi suaccennati hanno avuto preoccupanti ripercussioni sulla popolazione, eccitandone gli animi al punto da leggittimare il timore di prossimi e gravi perturbamenti; sicchè, oltre la urgente necessità di riorganizzare la civica azienda, prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Raddusa, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Trivella cav. Massimiliano è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orsomarso (Cosenza).

SIRE!

In seguito a numerosi reclami, che ne denunziavano l'irregolare funzionamento, il prefetto di Cosenza dispose un'inchiesta sull'Amministrazione comunale di Orsomarso.

Il vasto patrimonio comunale risultò in gran parte usurpato, anche da taluni amministratori, e le numerose contravvenzioni elevate al riguardo dagli agenti forestali non hanno avuto corso, con rilevante danno del Comune. Questo da oltre un trentennio continua a versare le imposte anche per terreni regolarmente concessi in utenza, non essendosi provveduto alle relative volture catastali, per cui la gestione del patrimonio costituisce una rilevante passività. Il Comune è tuttora in credito verso i cessati appaltatori del dazio per le gestioni 1911-920 e la successiva gestione in economia dal gennaio al novembre 1921 ha dato uno scarsissimo rendimento, essendosi limitati gli accertamenti a poche voci soltanto. Gravissime irregolarità vennero accertate nei servizi di cassa e nelle esazioni, lasciandosi tutti gli anni inesatte, con dichiarazioni di inesigibilità, somme ingenti, dovute dagli stessi amministratori.

Sono stati ugualmente trascurati i ricuperi di somme dovute al Comune per contributi vari, ritenute di R. M. e Monte pensioni degli impiegati, debiti di ex-contabili ed altro.

L'ultimo conto presentato risale al 1919; mancano però i conti di gestioni intermedie. Tariffe di tasse comunali sono state poste in riscossione senza la preventiva autorizzazione tutoria e nella revisione annuale delle matricole sono state apportate variazioni senza notificarle agli interessati, così che il prefetto dovette sospendere la riscossione dei ruoli.

Il pareggio del bilancio risultò ottenuto con previsioni fittizie, mentre la reale situazione della finanza è assai preoccupante ed il Comune si trova nella impossibilità di far fronte agli impegni per la soddisfazione dei quali è continuamente sollecitato dai creditori. Numerosi mandati su fondi a calcolo sono stati emessi senza deliberazioni o con deliberazioni non regolari, e sono state eseguite spese inammissibili e pagati agli impiegati compensi non dovuti.

Tutti i servizi pubblici (illuminazione, viabilità, cimitero, beneficenza ed assistenza pubblica, ecc.) sono negletti con grave disagio della popolazione, e gli uffici comunali sono in deplorevole disordine, così che molti documenti sono andati dispersi o sottratti.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, il sindaco non ha creduto di portarli alla discussione del Consiglio comunale ed ha presentato un memoriale di giustificazioni, che non possono ritenersi soddisfacenti.

In tali condizioni, apparendo inadeguati i mezzi connessi agli ordinari poteri di vigilanza e di tutela per ricondurre la civica azienda nell'orbita della legalità e riparare allo sgoverno della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un R. commissario.

Ed in tali sensi, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 7 corr., provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orsomarso, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Alfonso Cardamone (1) è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(1) Con successivo decreto del 13 marzo 1923 il sig. Alfonso Cardamone è stato sostituito dal sig. avv. Adolfo Miglio.

* * *

Relazione di S. E il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Patrica (Roma).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Patrica, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha abdicato ogni suo potere e abbandonato ogni iniziativa nelle mani del segretario comunale, la cui azione ispirata a criteri partigiani e svolta spesso contro ogni norma di legge, ha recato gravi danni alle finanze comunali ed ha provocato un vivissimo e preoccupante malcontento nella popolazione.

Una inchiesta recentemente eseguita ha posto in luce le difficili condizioni finanziarie del Comune, particolarmente danneggiate dalla erogazione di somme rilevanti in pubblici lavori non sempre rispondenti a reali ed inderogabili necessità, eseguiti per lo più in economia senza idoneo controllo delle spese, senza progetto e senza alcuna deliberazione che ne autorizzasse l'esecuzione, determinando i mezzi per farvi fronte.

E mentre per rinsanguare il bilancio si è inasprito in modo eccessivo la sovraimposta, si è poi corrisposto al medico uno stipendio notevolmente superiore a quello stabilito nel capitolato, si sono stipulate onerose transazioni di liti già definite, con vittoria dal Comune, dinanzi al magistrato, si è omessa da otto anni la riscossione dei canoni enfiteutici, si sono erogate somme sproporzionate alle esigenze dell'ufficio per fornitura di cancelleria, con enorme eccedenza delle previsioni di bilancio, si sono di regola ordinate e disposte le spese senza previa liquidazione e prima che le deliberazioni fossero state adottate.

La tutela degli interessi patrimoniali del Comune, che ha una rilevante proprietà boschiva, è trascurata e non ostante il costoso accertamento tecnico di numerose usurpazioni, nulla si è fatto praticamente per rivendicare al Comune la proprietà dei terreni usurpati.

I servizi pubblici procedono irregolarmente: il cimitero è in condizioni deplorevoli; la pubblica illuminazione elettrica è stata impiantata da due anni senza alcun impegno contrattuale, perchè gli atti trovansi tuttora in corso d'approvazione, e per essa il Comune sostiene una spesa più che doppia di quella prevista.

L'indolenza e l'incapacità degli amministratori a porre riparo a tale stato di cose ha progressivamente acuito il fermento della popolazione, creando una preoccupante situazione che dà luogo a continui incidenti, per fronteggiare i quali occorre mantenere costantemente e largamente rinforzata quella stazione dell'Arma, e potendo la tensione degli animi determinare gravi perturbamenti, prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono indispensabile affidare la gestione del Comune ad un amministratore straordinario che faccia ad un tempo opera di pacificazione e provveda al riassetto dell'azienda.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Patrica, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Barni cav. Alberto è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Regalbuto (Catania).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Regalbuto ha gestito la civica azienda con tale disordine e con criteri così partigiani da creare al Comune difficilissime condizioni finanziarie e da provocare un vivissimo fermento nella popolazione. Un'inchiesta recentemente eseguita ha messo in luce numerose e gravi irregolarità, alcune delle quali furono denunziate all'autorità giudiziaria. La Giunta ed il Consiglio comunale sono completamente esautorati dal prosindaco, che dovette di recente essere sospeso dalle funzioni per gravi ragioni d'ordine pubblico; l'ufficio ed i servizi risentono danno da una persistente e voluta condizione di precarietà fatta al personale per renderlo prono ai voleri degli amministratori; gli interessi patrimoniali del Comune sono subordinati ad interessi di partito o di altre istituzioni nelle quali hanno parte gli amministratori; le previsioni del bilancio, spesso fittizie o non corrispondenti all'entità reale delle entrate e delle spese, sono completamente sovvertite da un largo abuso di storni e di impinguamenti; lavori di note ole entità sono stati irregolarmente con e si a trattativa privata sulla base di preventivi costantemente inferiori al reale ammontare dei lavori stessi; liti onerose sono state sostenute, spesso per motivi partigiani.

Meritano inoltre particolare rilievo la cessione gratuita di un fabbricato comunale ad una istituzione locale, di cui è presidente lo stesso pro-sindaco, che ottenne inoltre dal Comune

l'esecuzione di lavori di rilevante ammontare per la sistemazione del fabbricato stesso e delle sue adiacenze; l'onere insostenibile per l'esercizio di un deficiente acquedotto, la cui costosa costruzione è avvenuta attraverso transazioni e liti non ancora definite e che potrebbero avere conseguenze gravissime per il Comune; l'irregolare ed insufficiente servizio della pubblica illuminazione, di cui si è aggravata considerevolmente la spesa senza sensibile miglioramento del servizio.

Tale situazione ha man mano acuito il malcontento della popolazione fino a condurla a tentativi di violenza, repressi unicamente per l'opera vigile e previdente dell'autorità politica; ma le condizioni dello spirito pubblico hanno ormai raggiunto tale stato di eccitazione da far temere prossimi e gravi perturbamenti. E perciò, oltre che i disordini amministrativi accertati, prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. Commissario. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Regalbuto, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Grimaldi cav. dott. Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Monastier (Treviso).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Monastier non ravvisandosi conveniente, attese le condizioni locali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 11 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Monastier, in provincia di Treviso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monastier è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Iglesias (Cagliari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Iglesias per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni attuali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 7 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Iglesias, in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Iglesias è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Villamar (Cagliari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Villamar, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni locali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data del 31 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Villamar, in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Villamar è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO ENUEMALE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

DIVIETO DI ESPORTAZIONE.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Palata, in provincia di Campobasso, sono state, con decreto del 19 maggio 1923, estese al territorio di detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 17 maggio 1923, in Cerreto Laziale, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1182;

Vista la legge 7 aprile 1921, n 410, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino è aperto il concorso per incaricato di lingua francese.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio; sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa;

c) il loro atto di nascita debitamente legalizzato, i certificati penale e di buona condotta di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto per i concorrenti che non appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* (1).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso nuove pubblicazioni, o parte di esse, o qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano compiuta la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 (oltre la indennità caro-viveri) che potrà raggiungere un massimo di L. 10.000 mediante aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno.

Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio, contemplate dall'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923

Pel ministro
GRONCHI.

(1) *La prima pubblicazione del presente bando di concorso venne nella* Gazzetta ufficiale *del 30 aprile 1923, n. 101.*

INSERZIONI

SOC. AN. COOP. « LA FANCIULLA D'ANZIO »
per la costruzione di case e villini economici

È convocata l'assemblea ordinaria nella sede sociale (Corso Italia, 43), per l'11 giugno ore 17, ed occorrendo la seconda convocazione, alla stessa ora del successivo giorno 12.

Ordine del giorno:

1. Bilancio sociale per il primo esercizio (1922) e relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Emolumento ai sindaci.
4. Elezioni dei sindaci effettivi e supplenti.

Il Consiglio d'amministrazione.

14460 — A pagamento.

Società di Bacu Abis
Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale Lire 3.000.000 versato

I signori azionisti sono convocati nel giorno 10 giugno p. v., negli uffici sociali a Cagliari, ad ore 10, in assemblea straordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazioni agli articoli 12 e 14 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, dovrà esser fatto entro l'8 giugno p. v., in Cagliari presso la Cassa sociale o in Roma presso la Banca Nazionale di Credito.

Roma, 20 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14461 — A pagamento.

Oleifici Triestini Società anonima

Capitale sociale Lit. 1.000.000 interamente versato

SEDE IN TRIESTE

Invito alla XVII assemblea generale ordinaria che avrà luogo addì 9 giugno 1923, alle ore 11, nei locali della Società in Trieste, via Mazzini, n. 9, 1° piano, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei revisori.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Ratifica di nomina di un consigliere di amministrazione.
4. Elezione dei revisori e dei loro sostituti e determinazione della loro indennità.

A sensi dell'art. 21 dello statuto sociale i signori azionisti che intendessero esercitare il loro diritto di voto sono invitati a depositare le loro azioni coi rispettivi tagliandi entro il 2 giugno anno corrente presso la Banca commerciale triestina, la Banca commerciale italiana ed il Banco di Roma, sedi di Trieste.

Nel caso che l'assemblea in prima convocazione non fosse atta a deliberare, verrà tenuta un'assemblea in seconda convocazione nello stesso giorno, alle ore 11.30, ed in tale seconda convocazione l'assemblea generale potrà sempre validamente deliberare qualunque sia il capitale rappresentato.

Trieste, 24 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14462 — A pagamento.

Società anonima cooperativa di lavoro " La Cittadina "
Castel del Monte

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 9 giugno, alle ore 8, presso la sede della Sezione fascista di Castel del Monte, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Esame del bilancio consuntivo 1922 e del conto perdite e provvedimenti relativi.
4. Nomina di tre membri del Consiglio di amministrazione in sostituzione di altrettanti usciti per dimissioni.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Adesione della Cooperativa ai Sindacati nazionali.
7. Costituzione di un Consorzio con la « Cooperativa di lavoro » di Castel del Monte.

Nel caso andasse deserta la prima adunanza ne è indetta un'altra per il giorno 13 giugno, alla stessa ora e nel medesimo locale.

Per essere ammessi all'assemblea occorre presentare prima dell'apertura della seduta i certificati di azione.

Castel del Monte, 22 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14464 — A pagamento.

Magazzini generali dell'auto
Società anonima

Capitale L. 400.000 interamente versato

Sede in Milano

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti
della Società

I signori azionisti della Società Magazzini generali dell'auto sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione pel giorno 20 giugno 1923, alle ore 15, nei locali della sede sociale, presso lo studio del rag. Angelo Pietrasanta in Milano, via Manzoni n. 10, onde discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Rapporto dei sindaci
4. Determinazione dell'emolumento sindacale per l'esercizio 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea.
7. Varie.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere effettuato presso la cassa sociale non oltre il giorno 16 giugno 1923.

Milano, 21 maggio 1923.

p. Il Consiglio d'amministrazione
Il vice presidente.

14465 — A pagamento.

Compagnia del Mediterraneo
Società anonima di assicurazioni marittime

I signori azionisti sono invitati all'assemblea ordinaria e straordinaria, indetta in prima convocazione, per il giorno 3 giugno 1923, alle ore 15, in Milano, via Broletto n. 10, per deliberare sull'

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Approvazione del bilancio, chiuso al 31 dicembre 1922, previa lettura delle relazioni del Consiglio e dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di messa in liquidazione della Società.
2. Nomina del liquidatore.
3. Nomina del Collegio sindacale e retribuzioni relative.

Il Consiglio d'amministrazione.

14472 — A pagamento.

Istituto Italiano di Assicurazioni Commerciali

Società anonima

Capitale L. 3.000.000 - Sottoscritto e versato L. 610.000

SEDE IN ROMA

Via Agostino Depretis n. 49

Avviso di convocazione dell'assemblea generale straordinaria.

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 del giorno 9 giugno 1923, nei locali sociali in Roma, via Agostino Depretis n. 49, in prima convocazione, e per le ore 15 del giorno 15 giugno medesimo, in seconda convocazione, per deliberare, eseguendo la decisione della precedente assemblea del 3 aprile 1923, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Liquidazione della Società e provvedimenti relativi.
2. Nomina dei liquidatori.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti od i loro rappresentanti che avranno ottemperato al disposto degli articoli 6, 6, 7 dello statuto sociale cioè che avranno depositato non oltre il quinto giorno antecedente alla data di convocazione presso la Direzione generale in Roma, i titoli comprovanti la loro qualità, e che avranno dimostrato, per la rappresentanza il caso di impedimento.

Roma, 24 maggio 1923.

Pel Consiglio di amministrazione
il presidente
Giovanni Camera.

14473 — A pagamento.

Cooperativa di consumo fra il personale viaggiante Roma San Lorenzo

I soci sono convocati all'assemblea generale che si terrà alle ore 8,30 antim. del 10 giugno 1923, nei locali sociali, qualora non sarà raggiunto il numero legale dei presenti l'assemblea sarà rimandata al giorno 18 giugno 1923, per la stessa ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Scioglimento della Società e nomina dei liquidatori.
5. Nomina dei sindaci del Collegio di liquidazione.

Roma, 22 maggio 1923.

Il presidente
Alfredo Gentili.

14474 — A pagamento.

Società Adriatica

per costruzione di impianti elettrici

Anonima

Sede in Padova

Capitale L. 500.000 - Versato L. 250.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 9 giugno 1923, alle ore 16 presso la sede sociale in Padova, via Galileo Galilei, n. 31-A, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sui resoconti di bilancio per il primo esercizio sociale chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
2. Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di un consigliere scaduto e rieleggibile.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922-923.
4. Nomina del Collegio sindacale per il secondo esercizio sociale.
5. Varie.

Mancando il numero legale l'assemblea è convocata per il giorno di sabato 16 giugno 1923 nello stesso luogo ed ora e con lo stesso ordine del giorno.

Padova, 21 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14478 — A pagamento.

"BENZ,,

Società anonima per automobili e motori

IN LIQUIDAZIONE

Sede in Roma

Capitale sociale L. 100.000 versato L. 30.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel 9 giugno 1923, ore 15, in Roma, via Mario Pagano n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore sequestratario e del liquidatore e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1923.
3. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
4. Proposte varie.

Gli azionisti dovranno fare il deposito delle loro azioni presso la sede della Società entro il 4 giugno 1923.

Occorrendo una 2ª convocazione questa avrà luogo il giorno 17 giugno 1923, alle ore 10 ant.

Roma, 23 maggio 1923.

L'amministratore sequestratario
Il liquidatore.

14475 — A pagamento

Istituto Italiano d'Arti Grafiche

Società anonima

Sede in Bergamo

Capitale sociale L 5.000.000 — versato L. 4.523.450

Avviso di convocazione in assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 9 giugno 1923, ore 14, nella sede della Società, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 1923, e deliberazioni relative.
2. Determinazione della retribuzione dei sindaci per l'esercizio 1923-924.
3. Determinazione del numero degli amministratori e nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Nel caso in cui non potesse tenersi l'assemblea di prima convocazione come sopra fissata per il giorno 9 giugno 1923 per mancanza di numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nel giorno di sabato 16 giugno 1923, alle ore 14, sempre nella sede della Società.

Ove nemmeno quest'assemblea raggiungesse il numero legale, sarà convocata l'assemblea di terza convocazione nello stesso giorno di sabato 16 giugno 1923, alle ore 15, nella sede stessa, nella quale si delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti ed il capitale rappresentato, il tutto come all'articolo 15 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti per azioni al portatore dovranno depositare i loro titoli, almeno un giorno prima della riunione, nella cassa della

Banca mutua popolare di Bergamo,
o della Banca piccolo credito bergamasco,
o della Banca credito commerciale,
o della Banca bergamasca di depositi e conti correnti,

o della Banca commerciale italiana,
o della Banca credito italiano,
o nella Cassa dell'Istituto.

Per gli azionisti proprietari di azioni nominative varranno le risultanze del libro soci.

Ogni azione ha diritto ad un voto, ed ogni azionista può farsi rappresentare, mediante mandato, da altro azionista, ma un azionista non può ricevere più di un mandato.

Bergamo, 21 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14479 — A pagamento.

REMO BESOZZI

Società anonima per azioni

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 9 giugno 1923, alle ore 18, presso lo studio del notaio Mollaioli, piazza Borghese n. 81, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di sindaci.
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea, il deposito delle azioni dovrà essere fatto non oltre il 4 giugno 1923, presso la Cassa sociale.

Roma, 22 maggio 1923.

L'amministratore.

14480 — A pagamento.

MUNICIPIO DI BARLETTA

AVVISO D'ASTA

di secondo incanto

per manutenzione strade comunali a pietrisco

A seguito di deserzione del primo incanto, il giorno 7 giugno prossimo, avrà luogo nel palazzo di città, dinanzi al commissario prefettizio, o chi per esso, il secondo esperimento di pubblica gara per lo appalto del trasporto a rifiuto del fango e della polvere in dipendenza della manutenzione delle strade a pietrisco per l'ammontare complessivo a corpo di L. 22.000.

In caso di pavimentazione parziale il predetto estaglio a corpo verrà diminuito proporzionalmente di L. 0,23 per ogni metro quadrato pavimentato.

Il prezzo indicato è al lordo del tre per cento per diritti di direzione e del ribasso ad offrirsi, che non potrà essere inferiore a L. 0.50 per ogni singola offerta.

Durata di appalto un solo anno, salvo proroga facoltativa per l'Amministrazione per un altro anno, come da capitolato.

L'asta avrà luogo col sistema della candela vergine a termini abbreviati di dieci in dieci giorni, in base a tutte le condizioni del capitolato approvato dall'autorità prefettizia addì 21 aprile u. s. n. 8106, sul parere favorevole del Genio civile e del Consiglio di prefettura.

Per partecipare alla gara occorre far pervenire alla segreteria municipale un giorno prima di quello fissato per l'asta, istanza corredata dai seguenti documenti:

a) attestato penale e di moralità non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso;

b) dichiarazione in bollo da L. 2.40 con cui il concorrente dichia i che in seguito ad esame del capitolato di appalto, a diligente visita fatta a tutte le strade, nonchè alle cave ed alle relative vie di accesso alle stesse (questa dichiarazione per la fornitura e spedimento del pietrisco) nonchè ad esame delle località da adibire a discarica della polvere o del fango (per l'appalto del trasporto a rifiuto) riconosce il prezzo unitario fissato per la fornitura e spandimento del pietrisco, ovvero quello a corpo per il trasporto a rifiuto del fango e della polvere, rimunerativo in base a propri calcoli.

c) bolletta del tesoriere comunale comprovante il deposito della cauzione provvisoria ed acconto spese in L. 2500.

Il presidente dell'asta ha insindacabile facoltà di non ammettere alla gara qualsiasi dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta o pretendere di conoscere le ragioni del provvedimento.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso di solo concorrente.

Gli atti d'asta visibili in segreteria.

Barletta, 19 maggio 1923.

Il segretario generale
Cecaro.

Visto: Il commissario prefettizio
Lucarelli.

14468 — A pagamento.

Municipio di Barletta

Avviso

per offerta di ribasso in grado di ventesimo

Il giorno 6 giugno prossimo, alle ore 14, scade il termine per l'offerta di ribasso in grado di ventesimo per l'appalto della fornitura e spandimento di pietrisco per la manutenzione delle strade comunali aggiudicato provvisoriamente al signor Abbate Francesco di Pasquale, col ribasso dell'uno per cento sul prezzo base di L. 22,50 a metro cubo.

Le offerte dovranno essere corredate dai documenti e dal deposito prescritti dal capitolato d'oneri e dall'avviso d'asta del 2 maggio corrente.

Gli atti d'incanto sono visibili in segreteria nelle ore di ufficio.

Barletta, 19 maggio 1923.

Il segretario generale
Cecaro.

Visto: Il commissario prefettizio
Lucarelli.

14469 — A pagamento.

COMUNE DI BAGNOREGIO

Amministrazione dell'a eredità Agosti

AVVISO

di seguito deliberamento

Si rende noto che nella vendita eseguita al pubblico incanto nel giorno 15 maggio 1923 gli immobili posti all'incanto furono aggiudicati come segue:

1. Terreno voc. Barbacane per L. 22.400.
2. Terreno voc. Galleno (orto) per L. 800.
3. Terreno voc. Fontana di Galleno per L. 14.550.
4. Terreno voc Galleno II (orto) per persona da nominare per L. 4450.
5. Terreno voc. Poggio di Galleno e Pantano per L. 30.350.
6. Terreno voc. Varco per L. 4400.
7. Terreno voc. Costicciole (boschivo) per L. 2150.
8. Terreno voc. Costicciole II per L. 19 0.
9. Terreno voc. Viaria (Tescia) per L. 7550.
10. Terreno voc. Ontarona o Ponticelli per L. 25.000.
11. Terreno voc. S. Cristina e Vignale per L. 2500.
12. Terreno voc. Po.tiglione (scavo) per L. 12.100.
13. Terreno voc. Poggitello per L. 25.150.
14. Terreno voc. Fontana Vicarello e Campo Celo per L. 4800.
15. Terreno voc. Campo o Piano della Birberia per L. 14.450.
16. Terreno voc. Pratolungo per L. 6150.
17. Terreno voc. Pantanicchi (campacci) per L. 10.550.
18. Terreno voc. Caporiza per L. 37.800.
19. Terreno voc. Pantonicchi II con casaletto per L. 20.500.
20. Terreno voc. San Salvatore per L. 1000.
21. Terreno voc. Monici (cannara) per L. 7050.
22. Terreno voc. Molina (monici) per L. 450.
23. Terreno voc. Monte per L. 3410.
24. Terreno voc. Molini di sotto e Mole di grano per L. 2335.

25. Terreno voc. Alanetta per L. 1440.
26. Terreno voc. Vallevolpe per L. 2000.
27. Terreno voc. S. Francesco per L. 1070.
28 Bottega al corso Vittorio Emanuele, n. civ. 39 per L. 3300.
29. Casa in piazza Cavour n. civ. 18 per L. 2865.
30. Stalla, vicolo del Vantaggio civ. n. 10, per L. 430.

Si avvisa pertanto il pubblico a mente degli articoli 95 e 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, che il termine utile (fatale) per presentare le ulteriori offerte d'aumento in grado di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione nella villa Agosti in Bagnoregio, scadrà alle ore 12 del giorno 5 giugno 1923, con avvertenza che qualora, infra il termine suddetto nessuna offerta d'aumento sarà presentata, l'aggiudicazione provvisoria, diverrà definitiva.

Bagnoregio, 18 maggio 1923.

Il commissario
L. Asprea.

14477 — A pagamento.

CITTÀ DI FOSSANO

Ampliamento del Cimitero urbano

Avviso d'appalto ad unico incanto

Alle ore 10 del giorno 15 prossimo giugno (venerdì) in questa residenza municipale, alla presenza del sindaco, o di persona da lui delegata, si terrà un pubblico esperimento d'asta per l'appalto e deliberamento definitivo per l'eseguimento di tutte le opere e provviste necessarie per l'ampliamento del Cimitero urbano, per il presunto complessivo importo di L. 153.031,65, salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera A del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, e cioè mediante offerte segrete stese su carta bollata da L. 2.

Le offerte devono avere l'indirizzo: Municipio di Fossano (Segreteria) e portare sulla busta suggellata le parole: Offerta per asta: ampliamento del Cimitero urbano.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità, ed essere presentate dal concorrente o da un suo incaricato al presidente dell'asta, oppure fatte per posta al sindaco di Fossano, prima dell'ora fissata per l'asta.

Il ribasso s'intenderà applicabile a tutti indistintamente i prezzi per lavori e provviste indicati nel capitolato.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quando anche vi sia un solo offerente.

Il deliberatario resta obbligato all'osservanza del capitolato di appalto, compilato da questo ufficio tecnico regolarmente approvato, visibile, assieme agli altri documenti del progetto, nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

I concorrenti dovranno produrre prima dell'asta il certificato d'idoneità per i lavori da eseguirsi, nelle forme prescritte dall'articolo 77 del regolamento sulla contabilità di Stato, in data non anteriore a sei mesi da quella del presente avviso e la ricevuta del tesoriere municipale comprovante l'eseguito deposito della somma di L. 7500.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni tre da quello dell'avvenuto deliberamento definitivo passare l'atto di sottomissione avanti il sindaco e prestare la cauzione nei modi e nella misura prescritti dall'art. 4 del capitolato, sotto pena di perdere il fatto deposito e di soggiacere alle conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza che sia d'uopo di una intimazione giudiziaria o di altro atto qualsiasi per essere costituito in mora alla scadenza del termine suindicato.

Tutte le spese inerenti all'appalto, comprese quelle di bollo, di registro, di pubblicazione, di copie ecc. nonchè di quello di collaudo sono a carico del deliberatario.

Fossano, 20 maggio 1923.

Il segretario
Corrato.

Visto, il sindaco
geom. Antonio Miglia.

14451 — A pagamento

N. 12.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 23 giugno 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia centrale e presso la prefettura di Ascoli Piceno, avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo Appalto dei lavori occorrenti per mantenere, durante il triennio 1° luglio 1923-30 giugno 1926, in istato di perfetta viabilità il tronco di strada nazionale n. 41 - compreso fra l'innesto della nazionale n. 40 presso la stazione ferroviaria di Ascoli Piceno ed il confine con la provincia di Teramo, della lunghezza di metri 10.997, esclusa la traversa di Ascoli Piceno - e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Importo presunto complessivo L. 107.460 di cui L. 106.537,50 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A. del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 12, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 28 marzo 1923.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Ascoli Piceno nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero (Sezione contratti).

L'appalto avrà la durata di anni 3 e cioè dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926, salvo all'amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di anno in anno fino a compiere un sessennio.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 14 giugno 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è

preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni succennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 4000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1100 se siano Cooperative o loro Consorzi, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al ventesimo dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione

del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 21 maggio 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

14433 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 5, in Broni che è assegnata alla prima categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a L. 1213,55 per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate da un anno nella Provincia compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia, nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14437 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1 in Roncaro che è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a L. 1500,40 per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto comune e della Intendenza di finanza.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel perentorio termine di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14438 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1, in Torre Vecchia Pia ch'è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a L. 2175,37 per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti, debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14439 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 2, in Mirabello, fraz. Cassinino, che è assegnata alla 1ª categoria, a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a L. 1516,10 per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate da un anno nella Provincia compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto Comune e dell'Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel perentorio termine di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14444 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 8 in Stradella, frazione Valle Badia che è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a L. 2689,77, per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto Comune e dell'Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti, debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel perentorio termine di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14445 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 2, in S. Genesio - fraz. Due Porte, che è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922 n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascende a lire 1088,65, per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le lire 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine, perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14446 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 3 in S. Maria della Versa - fraz. Montarco che è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 1441 per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate da un anno nella Provincia compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto Comune e dell'Intendenza di finanza.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel perentorio termine di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14447 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 3, in Canneto Pavese - fraz. Colombarone, che

è assegnata alla 2ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 asceso a lire 1831,55 per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'Intendente
Fortichiari.

14448 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 3 in MMontubeccaria - fraz. Loglio, che è assegnata alla 2ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 1884 per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14449 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 3 in Belgioioso, ch'è assegnata alla 2ª categoria.

Il reddito di detto esercizio nell'anno 1921-922 ascese a L. 2219 80

Per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'Intendente
Fortichiari.

14450 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 2 in Pinarolo Po - fraz. Casa Tosetti, che è assegnata alla 2ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 13 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922, ascese a lire 1205,80.

Per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e dell'Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia, nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'Intendente
Fortichiari.

14451 — A credito.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Firenze

Servizio generale

AVVISO

La Ditta Betti Angelo, ha in data 4 luglio 1922, presentato domanda per derivazione di moduli 0,36 d'acqua dal torrente Resco in comune di Reggello località Ponte a Enna per uso di forza motrice in servizio di Segheria.

L'acqua è restituita nel comune di Reggello luogo Ponte a Enna.

L'ingegnere capo
F. Bartolini.

4125 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Il tribunale di Palmi, con decreto 16 marzo 1923, provvedendo su ricorso del sig. Barone Antonino, il quale chiedeva fosse dichiarata l'assenza dei signori Giuseppe e Francesco Barone, figli di lui e della signora Carmela Militano, nati a Palmi il primo l'11 febbraio 1881 e il secondo il 14 marzo 1890, partiti quindici anni or sono per l'America, ha ordinato che siano assunte informazioni convenienti per accertare la loro assenza e la durata e che il detto provvedimento sia pubblicato mediante affissioni ed inserzioni nei modi di legge.

avv. Giuseppe Marazzita.

13247 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Con sentenza 30 dicembre 1922, il tribunale civile e penale di Finalborgo, su domanda di Pizzo Giovanni fu Cirillo e per esso ora defunto, dai di costui eredi Pizzo Francesco, Paola e Rosa vedova Airaldi, fratello e sorelle fu Giovanni, nonchè di Pizzo Vittorio Giacomo fu Natale, tutti residenti in Bastia di Albenga, ha dichiarato l'assenza di Pizzo Paola Maria Libera fu Vincenzo e fu Durante Catterina, con tutte le conseguenze di legge.

Finalborgo, 19 aprile 1923.

V. Sanguinetti.

13282 — A pagamento.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile di Voghera con decreto in data 2 novembre 1922, provvedendo su domanda di Vicini Angela maritata Ratto e di lei figlio Ratto Pierino, residenti in Voghera (Pavia), entrambi ammessi al gratuito patrocinio con decreto 7 ottobre 1922 della Commissione sedente presso il tribunale medesimo, allo scopo di ottenere la dichiarazione d'assenza del rispettivo marito e padre Ratto Giuseppe fu Giovanni, già domiciliato in Voghera e da lungo tempo emigrato in Argentina, ha ordinato l'assunzione di giurate informazioni, a norma dell'art. 23 Codice civile, sulle verità dell'esposto nel ricorso delegando il pretore del mandamento di Voghera.

Voghera, 12 aprile 1923.

avv. Lorenzo Garrone.

13287 - A credito. Art. 16/6/XXVI C.

AGGIUNTA DI COGNOME

Tripisciano Filomena, figlia di ignoto e di Tripisciano Giuseppa, di anni 23, nata e residente in Valguarnera chiede il Reale decreto che l'autorizzi ad aggiungere ed anteporre al cognome (Tripisciano) quello di (Gangi'ano), perchè così sin dalla infanzia è stata chiamata o conosciuta da tutti.

Chiunque crede di avervi interesse può inoltrare opposizione alla presente domanda entro i quattro mesi dalla sua affissione.

Tripisciano Filomena.

14428 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto Ministeriale 11 maggio 1923, Freno Arturo, nato in Napoli il 9 febbraio 1919, ivi residente, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a Sua Maestà il Re per cambiare il cognome in quello di Cimmino ed aggiungere ed anteporre al suo nome quello di Gaetano per chiamarsi Cimmino Gaetano Arturo.

Chi vi ha interesse può far opposizione entro quattro mesi, con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

14399 — A pagamento.

Tumiso Raffaele gerente — Dario Perazzo, direttore — Tipografia delle Mantellate